

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 13

Anno 48

13 aprile 2017

N. 102

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2017, N.5

RATIFICA DELL'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E VIGILANZA SUI CONSORZI DI BONIFICA INTERREGIONALI

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In conformità all'articolo 25, comma 1, dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), è ratificata l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna

e la Regione Lombardia relativa all'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali, allegata alla presente legge quale parte integrante della stessa unitamente alla cartografia relativa ai comprensori di bonifica e irrigazione interessati.

2. L'intesa di cui alla presente legge ha lo scopo di definire gli ambiti, le modalità e le procedure per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica che operano in comprensori interregionali che si estendono nei territori delle due regioni.

Art. 2

Efficacia dell'intesa

1. L'intesa di cui all'articolo 1, già ratificata dalla Regione Lombardia, assume efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 aprile 2017

STEFANO BONACCINI

ALLEGATO 1**Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali e relativa cartografia****Intesa Interregionale ex art. 73 D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616**

per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica interregionali

Tra

la Regione Lombardia

nella persona di Viviana Beccalossi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 10/09/1971, nella sua qualità di Assessore pro-tempore al Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, delegata alla sottoscrizione con atto del Presidente della Giunta regionale prot. n. A1.2015.0078987 del 14/09/2015

e

la Regione Emilia-Romagna

nella persona di Simona Caselli, nata a Parma (PR) il 13/11/1961, nella sua qualità di Assessore pro-tempore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, delegata alla sottoscrizione con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 205 del 17/11/2015.

Premesso che:

- in forza della precedente Intesa, approvata con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 22 dicembre 1989, n. IV/50074, e con deliberazione del Consiglio della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 2150, operavano, sui comprensori di bonifica e irrigazione interregionali fra la Lombardia e l'Emilia-Romagna, i sottoindicati consorzi:
 - Consorzio della Bonifica Burana, Leo, Scoltenna, Panaro;
 - Consorzio di Bonifica dell'Agro Mantovano Reggiano;
 - Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia Secchia;
 - Consorzio di Bonifica Tidone Trebbia;
- la Regione Emilia-Romagna con l. r. 24 aprile 2009, n. 5 ha disposto il riordino dei consorzi di bonifica ed approvato la nuova ridelimitazione di otto comprensori di bonifica e irrigazione. I consorzi operanti sui nuovi comprensori di bonifica e irrigazione interregionali fra le due Regioni, sono:
 - Consorzio della Bonifica Burana;
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
 - Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- la Regione Lombardia:
 - con deliberazione 27 gennaio 2005, n. VII/20345, ha approvato lo statuto del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po e preso atto che lo stesso sarebbe entrato in vigore al momento della costituzione del nuovo consorzio a seguito dell'espletamento delle procedure elettorali e del conseguente insediamento dei nuovi organi consortili;

- con decreto 16 gennaio 2006, n. 281, ha preso atto che il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, a seguito delle elezioni consortili, ha eletto il consiglio di amministrazione e il presidente, è divenuto operativo dal 1° gennaio 2006 ed è subentrato in tutte le funzioni amministrative e patrimoniali ai preesistenti Consorzi di Bonifica Agro Mantovano Reggiano e Revere;
- con l. r. 5 dicembre 2008, n. 31 e s. m. i. e con l. r. 28 dicembre 2011, n. 25 ha classificato il territorio regionale “non montano”, territorio di “bonifica e irrigazione” e disposto il riordino dei consorzi di bonifica;
- con deliberazione 28 novembre 2012, n. IX/4458, ha approvato lo statuto del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, tuttora vigente;
- con deliberazione 8 febbraio 2012, n. IX/2994, ha approvato la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, non includendo in tali ambiti i territori classificati “montani”;
- come sopra illustrato, è mutato il quadro legislativo regionale e l’assetto dei consorzi di bonifica.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. La presente Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia- Romagna ha lo scopo di definire gli ambiti, le modalità e le procedure per l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica che operano in comprensori interregionali che si estendono nei territori delle rispettive regioni, in attuazione dell’articolo 73 del D. P. R. 24/07/1977, n. 616.

Articolo 2

Comprensori di bonifica e di irrigazione

1. È confermato il carattere di interregionalità per i seguenti comprensori, i cui confini sono riportati nella cartografia allegata alla presente Intesa:

a) comprensorio prevalentemente emiliano-romagnolo (Consorzio della Bonifica Burana - “Comprensorio C4”) che include ettari 17.830 di territorio lombardo ricadente nei comuni di Borgofranco Po (ettari 253), Carbonara Po (ettari 1.567), Felonica Po (ettari 2.275), Magnacavallo (ettari 1.959), Poggio Rusco (ettari 4.239), Quistello (ettari 179), S. Giacomo delle Segnate (ettari 747), S. Giovanni del Dosso (ettari 882), Sermide (ettari 5.729);

b) comprensorio prevalentemente lombardo, (Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po – “Comprensorio n. 11”) che include ettari 11.611 di territorio emiliano--romagnolo ricadente nei comuni di Guastalla (ettari 3.877), Luzzara (ettari 3.859), Reggiolo (ettari 3.723), Rolo (ettari 152);

c) comprensorio prevalentemente emiliano-romagnolo (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale – "Comprensorio C3"), che include ettari 656 di territorio lombardo ricadente nel comune di Moglia.

Articolo 3

Consorzi di bonifica

1. A seguito del riordino dei Consorzi di Bonifica attuato dalla Regione Lombardia e dalla Regione Emilia-Romagna, nei comprensori interregionali di cui all'articolo 2, operano i sottoindicati Consorzi:

a) Consorzio della Bonifica Burana: in Lombardia, superficie comprensoriale ettari 17.830 e in Emilia-Romagna, superficie comprensoriale ettari 223.848;

b) Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale: in Lombardia, superficie comprensoriale ettari 656 e in Emilia-Romagna, superficie comprensoriale ettari 297.920;

c) Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po: in Lombardia, superficie comprensoriale ettari 41.219 e in Emilia-Romagna, superficie comprensoriale ettari 11.611.

Articolo 4

Regione di riferimento

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Intesa, la Regione Lombardia è la Regione di riferimento, per prevalenza territoriale, per il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, mentre la Regione Emilia-Romagna, è la Regione di riferimento, per prevalenza territoriale, per il Consorzio della Bonifica Burana e per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

2. Alla Regione di riferimento spettano le competenze di cui ai successivi articoli 5, 6, 8, 9 e 10.

Articolo 5

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui Consorzi sono esercitate dalla Regione di riferimento.

2. Lo statuto, il piano di classificazione degli immobili e il piano comprensoriale di bonifica, sono adottati con provvedimento consortile e sono approvati dalla Regione di riferimento, secondo leggi regionali vigenti in materia, nel rispetto della presente intesa e previo parere rilasciato dall'altra Regione al Consorzio.

3. Il parere sullo statuto di cui al precedente comma è rilasciato, con eventuali proposte ed osservazioni, entro venti giorni dal ricevimento del relativo provvedimento consortile; il parere sul piano di classificazione degli immobili ed il piano comprensoriale di bonifica è rilasciato, con eventuali proposte ed osservazioni, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento consortile.

4. Qualora, ai fini del rilascio dei suddetti pareri, la Regione richieda informazioni o certificazioni di cui all'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990, i termini di cui al comma 3 sono sospesi per una sola volta, per un periodo di venti giorni.

Articolo 6

Programmazione e finanziamento delle nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione a servizio di territori di entrambe le Regioni

1. Il singolo Consorzio approva il programma o i programmi di intervento secondo le norme della legislazione della Regione di riferimento. Tali programmi sono inviati contestualmente alle due Regioni interessate, se prevedono la realizzazione di nuove opere al servizio di territori di entrambe le Regioni; l'eventuale validazione spetta alla Regione di riferimento che deve tenere conto delle eventuali osservazioni e richieste, presentate entro trenta giorni dal ricevimento del programma, dall'altra Regione.

2. L'approvazione del progetto o dei progetti per nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione al servizio comune del territorio delle due Regioni proposte da uno o più Consorzi, di cui alla presente Intesa, è di competenza della Regione di riferimento. La Regione di riferimento acquisisce il parere dell'altra Regione. Per la realizzazione e la gestione di tali opere, si provvede sulla base di apposito accordo, sottoscritto dalle Regioni e dai Consorzi interessati, in cui è precisato l'onere finanziario a carico di ciascuna Regione, da determinarsi in proporzione alla superficie interessata dai rispettivi territori.

Articolo 7

Disposizioni per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione esistenti di interesse comune

1. Per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione esistenti, di interesse comune perché a servizio di territori delle due Regioni, per le quali non siano operanti commissioni/comitati/organismi collegiali istituiti con legge o altri provvedimenti regionali, i Consorzi di Bonifica interessati possono sottoscrivere apposite convenzioni o protocolli di intesa con le quali definire obiettivi, azioni, compiti ed oneri a carico di ciascun Consorzio, al fine di migliorare la gestione e il funzionamento degli impianti medesimi.

2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione esistenti, di interesse comune, sono le seguenti:

- a) Nodo idraulico delle Pilastresi;
- b) Impianto di derivazione e relativo canale del Sabbioncello;
- c) Impianto idrovoro di Boretto di derivazione irrigua;
- d) Impianto idrovoro e contro chiavica di Sermide e canale emissario;
- e) Impianto idrovoro di San Siro e canale emissario;
- f) Nodo idraulico delle Mondine.

Articolo 8

Organi dei consorzi

1. Gli organi dei consorzi, compresi quelli di controllo, nonché l'elezione e la designazione dei componenti, sono disciplinati dalla normativa della Regione di riferimento.

Articolo 9

Reticolo idrico consortile e norme di polizia idraulica

1. I Consorzi di Bonifica applicano sull'intero reticolo di competenza, oltre alla normativa statale vigente, anche la normativa di polizia idraulica della Regione di riferimento. In assenza di una specifica normativa regionale, si applica solo quella statale vigente.

Articolo 10

Disposizioni per la variazione della delimitazione dei comprensori

1. Per eventuali variazioni non sostanziali delle delimitazioni dei comprensori di cui alla presente Intesa e alla rettifica di eventuali errori materiali, provvede la Regione di riferimento, previa comunicazione all'altra Regione delle necessarie modificazioni, senza dover ricorrere ad apposita intesa.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. I territori lombardi montani dei comuni di Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Ruino, Val Verde, Varzi e Zavattarello (PV), che nella precedente Intesa rientravano nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Tidone Trebbia, ora Consorzio di Bonifica di Piacenza, sono scorporati dal comprensorio di quest'ultimo Consorzio.

Per questi territori, afferenti idraulicamente ai bacini del fiume Trebbia e del torrente Tidone:

a) la Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese, che ai sensi dell'articolo 78, comma 8, della l. r. 31/2008 della Lombardia esercita le funzioni di bonifica e irrigazione per il territorio montano di sua competenza, e il Consorzio di Bonifica di Piacenza possono stipulare apposita convenzione per la gestione e salvaguardia idrogeologica del territorio interessato;

b) il Consorzio di Bonifica di Piacenza consegna alla Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese le opere dallo stesso gestite.

2. Per motivi di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa derivante dall'applicazione della presente Intesa:

a) i territori dei comuni piacentini di Ziano Piacentino e Castel San Giovanni, che ai sensi della precedente Intesa erano in parte inclusi nel comprensorio di bonifica lombardo n. 5 "Oltrepo Pavese", ricadono totalmente nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

b) la parte di territorio del comune di Zerba (PC), che ai sensi della precedente Intesa era incluso nel comprensorio montano prevalentemente lombardo (bacino Staffora), ricade totalmente nel comprensorio del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

3. La presente Intesa sostituisce integralmente la precedente Intesa interregionale.

Articolo 12

Efficacia Intesa

1. L'efficacia della presente Intesa decorre dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

2. Le parti si impegnano ad attuare quanto contenuto nella presente Intesa.

Allegato 2 Cartografia

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 220 del 27 febbraio 2017; oggetto assembleare n. 4222 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 151 del 7 marzo 2017;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" in sede referente;
- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2017 del 29 marzo 2017,

con preannuncio di richieste di relazioni orali in Aula della relatrice della Commissione Silvia Prodi, nominata dalla Commissione in data 22 marzo 2017 e del consigliere di minoranza Stefano Bargi, nominato dalla Commissione in data 29 marzo 2017;

- Scheda tecnico-finanziaria;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana dell'11 aprile 2017, alle ore 11.42, atto n. 57/2017.
